



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 maggio 2012 (05.06)
(OR. en)**

10642/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0344 (COD)**

**JAI 379
CADREFIN 275
FREMP 84
DATAPROTECT 68
JAIEX 39
CULT 87
SOC 465
CODEC 1505**

NOTA

del:	Coreper
al:	Consiglio
n. prop. Comm.:	17273/11 JAI 848 CADREFIN 143 FREMP 105 DATAPROTECT 133 CULT 108 SOC 1020 CODEC 2125
n. doc. prec.:	9983/12 JAI 335 CADREFIN 253 FREMP 74 DATAPROTECT 60 CULT 81 SOC 370 CODEC 1319
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" per il periodo 2014-2020 - Orientamento generale parziale

I. INTRODUZIONE

1. Il 21 novembre 2011 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Diritti e cittadinanza" per il periodo 2014-2020 (in appresso denominato "programma")¹.

¹ Doc. 17273/11 JAI 848 CADREFIN 143 FREMP 105 DATAPROTECT 133 CULT 108 SOC 1020 CODEC 2125.

2. Alla luce degli obiettivi del programma di Stoccolma² e della necessità di un bilancio più semplice e trasparente per il periodo 2014-2020³, il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" è il successore di tre programmi esistenti:
- Diritti fondamentali e giustizia,
 - Daphne III,
 - le sezioni "diversità e lotta contro la discriminazione" e "parità fra uomini e donne" del programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress).
3. La fusione di tali programmi consentirà un approccio di finanziamento globale e semplificato in questo campo al fine di contribuire alla creazione di uno spazio in cui i diritti delle persone, sanciti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sono rispettati, promossi e protetti. La proposta è soggetta alla procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo non ha ancora votato sulla proposta.

II. DISCUSSIONI IN SENO AGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

4. Il Gruppo ad hoc "Strumenti finanziari GAI" (QFP Giustizia) ha esaminato la proposta nelle riunioni del 9 febbraio, 9 marzo e 11 aprile 2012. Le ulteriori questioni in sospeso sono state esaminate dai Consiglieri GAI il 7 e il 14 maggio 2012 e dal Coreper il 23 maggio 2012.
5. Il testo modificato a seguito delle discussioni svoltesi in sede di Coreper il 23 maggio 2012 è riportato in allegato. Per facilità di riferimento, tutte le modifiche rispetto alla proposta iniziale della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con (...).

² GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

³ Comunicazione sulla revisione del bilancio dell'Unione europea, COM (2010) 700 definitivo del 19.10.2010.

a) Disposizioni orizzontali

6. L'articolo 7, paragrafo 1 sulla dotazione di bilancio è escluso dal campo di applicazione dell'orientamento generale parziale. Tale disposizione deve essere ancora negoziata a livello orizzontale.
7. Il Coreper ha raggiunto un accordo sull'articolo 11 (tutela degli interessi finanziari dell'Unione), che ha parimenti formato oggetto di un negoziato orizzontale. Tale disposizione è ora inserita nel testo riportato in allegato.

b) Riserve in sospeso

8. In primo luogo, la delegazione ungherese mantiene la sua riserva sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera b). Attualmente l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) fa riferimento ai motivi di discriminazione di cui all'articolo 19 del TFUE (il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale). Tuttavia, HU desidera fare riferimento ai motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali (il sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale). La maggior parte delle altre delegazioni non può accettare tale approccio.
9. In secondo luogo, nella riunione del Coreper del 3 maggio 2012 la delegazione del Regno Unito ha formulato una riserva sull'articolo 8.
10. Si invitano le delegazioni a sciogliere le riserve in sospeso.

III. CONCLUSIONI

11. In tale contesto, si invita il Consiglio a confermare l'orientamento generale parziale sulla proposta.

2011/0344 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" per il periodo 2014-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 114, 168, 169 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si fonda sui valori **del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto** e del rispetto dei diritti umani. **Questi principi sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.**Ogni cittadino dell'Unione gode dei diritti sanciti dal trattato **sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dal trattato sull'Unione europea (TUE).** La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("**la Carta**"), divenuta giuridicamente vincolante in tutta l'Unione con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, enuncia i diritti e le libertà fondamentali di cui godono le persone nell'Unione. Per essere effettivi, questi diritti devono essere promossi e rispettati. Si deve garantirne il pieno godimento, **così come dei diritti derivanti dalle convenzioni internazionali cui l'Unione ha aderito, quali la convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,** e rimuovere tutti gli ostacoli che lo impediscono. **Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.**
- (2) Nel programma di Stoccolma⁴ **il Consiglio europeo ha ribadito** la priorità di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e **indicato** tra le sue priorità politiche la realizzazione di un'Europa del diritto e della giustizia. L'intervento finanziario **è stato** riconosciuto come uno degli strumenti determinanti per il successo dell'attuazione delle priorità politiche fissate dal programma di Stoccolma. **L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" (in seguito denominato "programma") dovrebbero essere interpretati in conformità con gli orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo.**

⁴ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 115.

- (3) I cittadini devono essere in grado di esercitare pienamente i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione. **I cittadini** devono poter esercitare il loro diritto di circolare e soggiornare liberamente nell'Unione, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, (...) e il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. Devono sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano e lavorano in un altro Stato membro, certi che i loro diritti sono tutelati indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano.
- (4) (...) ⁵
- (5) Il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e la parità tra donne e uomini sono valori comuni a tutti gli Stati membri. Combattere tutte le forme di discriminazione, **il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza** è un obiettivo costante che richiede un intervento coordinato, anche tramite l'assegnazione di finanziamenti.
- (5 bis) Il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom invita, tra l'altro, a promuovere la desegregazione in tutti i settori d'intervento e ad evitare di riprodurre la segregazione nonché a promuovere mutamenti positivi degli atteggiamenti nei confronti dei Rom sensibilizzando maggiormente l'opinione pubblica sulla cultura e sull'identità dei Rom e combattendo gli stereotipi.**
- (6) **Conformemente agli articoli 8 e 10 del TFUE, in tutte le sue attività il programma dovrà far propri i principi della parità dei sessi e della non discriminazione. È opportuno svolgere periodicamente monitoraggi e valutazioni per esaminare il modo in cui, nelle attività del programma, si affrontano le questioni relative alla parità tra donne e uomini e alla lotta contro la discriminazione.**

⁵ Spostato al considerando 9 ter.

- (7) La violenza contro **i bambini, i giovani** e le donne in tutte le sue forme costituisce una violazione dei diritti fondamentali e una grave minaccia per la salute. Tale violenza è diffusa in tutta l'Unione e per affrontarla **e proteggere le vittime e i gruppi a rischio** è necessaria un'azione coordinata. Combattere la violenza contro le donne contribuisce a promuovere la parità fra uomini e donne.
- (8) (...) ⁶
- (9) I dati personali devono continuare a essere protetti efficacemente in un contesto di costante sviluppo tecnologico e globalizzazione. Il quadro giuridico dell'Unione europea per la protezione dei dati dev'essere applicato in modo efficace e coerente sul territorio dell'Unione. A questo scopo, l'Unione dev'essere in grado di sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri per attuare tale quadro giuridico.
- 9 bis) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3 del TUE, l'Unione promuove la protezione dei diritti del minore, combattendo al contempo le discriminazioni. I minori sono vulnerabili, specialmente in situazioni di povertà, esclusione sociale e disabilità o in altre situazioni specifiche che li espongono a rischi. Occorre intervenire per promuovere i diritti dei minori e contribuire a proteggerli contro i danni e la violenza, che mettono in pericolo la loro salute fisica o mentale.**
- 9 ter) Cittadini e imprese nel mercato interno dovrebbero essere in grado di far valere i propri diritti derivanti dalla legislazione dell'Unione nel contesto transfrontaliero.**
- (10) La comunicazione **della Commissione, del 3 marzo 2010, sulla strategia “Europa 2020”**⁷ definisce una strategia per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti delle persone nell'Unione, combattere le discriminazioni e le ineguaglianze e promuovere la cittadinanza contribuisce a realizzare gli obiettivi specifici e le iniziative faro della strategia Europa 2020.

⁶ Spostato al considerando 9 bis.

⁷ COM(2010)2020 definitivo, del 3.3.2010.

(11) L'esperienza acquisita negli interventi a livello di Unione ha mostrato che il conseguimento **dei suddetti** obiettivi richiede, nella pratica, la combinazione di vari strumenti tra cui **il diritto**, le iniziative politiche e il finanziamento. Quest'ultimo costituisce uno strumento cruciale che completa le misure legislative (...)

11 bis) La comunicazione della Commissione, **del 29 giugno 2011, intitolata** "Un bilancio per l'Europa 2020"⁸ sottolinea la necessità di razionalizzare e semplificare i finanziamenti dell'Unione. Una semplificazione sostanziale e una gestione efficiente dei finanziamenti possono essere ottenute attraverso la riduzione del numero dei programmi e la razionalizzazione, semplificazione e armonizzazione di norme e procedure relative al finanziamento.

(12) In risposta all'esigenza di semplificazione, efficiente gestione delle risorse e **accesso più facile al** finanziamento, il (...) programma **dovrebbe continuare e sviluppare** le attività svolte in passato nell'ambito di tre programmi, definiti rispettivamente dalla decisione 2007/252/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico "Diritti fondamentali e cittadinanza" per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"⁹, dalla decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"¹⁰, e dalle sezioni "parità fra uomini e donne" e "diversità e lotta contro la discriminazione" della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale Progress.¹¹

⁸ COM(2011) 500 del 29.06.2011.

⁹ GU L 110 del 27.4.2007, pag. 33 e rettifica, GU L 141 del 2.6.2007.

¹⁰ GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19.

¹¹ GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

(13) Nella comunicazione della Commissione **del 19 ottobre 2010** su “La revisione del bilancio dell'Unione europea”¹² e nella **comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011** “Un bilancio per la strategia Europa 2020” si sottolinea altresì l’importanza di concentrare i finanziamenti su attività che presentino un evidente valore aggiunto europeo, ossia in cui l’intervento dell’Unione possa apportare un valore aggiuntivo rispetto all’azione isolata degli Stati membri. Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire ad accrescere la fiducia reciproca tra gli Stati membri, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero, e ad applicare il diritto dell’Unione in modo corretto, coerente e uniforme. È auspicabile che il finanziamento delle attività contribuisca altresì a diffondere una migliore e più efficace conoscenza del diritto e delle politiche dell’Unione da parte di tutti i soggetti interessati e fornisca una base analitica solida per il sostegno e lo sviluppo **del diritto** e delle politiche dell’Unione. (...)

(13 bis) Nel selezionare le azioni da finanziare, la Commissione dovrebbe valutare le proposte sulla base di criteri predeterminati. Tali criteri dovrebbero comprendere una valutazione del valore aggiunto europeo delle azioni proposte. Il valore aggiunto europeo può essere dimostrato anche in riferimento a progetti nazionali e progetti su piccola scala.

(13 ter) Le organizzazioni o gli organismi che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nei settori interessati dal programma dovrebbero essere considerati attori chiave nella misura in cui abbiano dimostrato o ci si possa attendere che dimostrino di avere una notevole incidenza sulla realizzazione degli obiettivi di questo tipo e dovrebbero ricevere finanziamenti conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro annuali adottati dalla Commissione ai sensi del presente regolamento.

¹² COM(2010) 700 del 19.10.2010.

- (14) Al fine di applicare il principio di sana gestione finanziaria, è opportuno che il presente regolamento preveda strumenti adeguati per valutare la sua efficacia. A questo scopo, è auspicabile che esso definisca obiettivi di carattere generale e specifico. Per misurare il conseguimento di detti obiettivi specifici, occorre definire una serie di indicatori validi per l'intera durata del programma.
- (15) Il presente regolamento istituisce per il programma una dotazione finanziaria che deve costituire, per l'autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del XX tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.
- (16) È opportuno che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. xx/xx, del xx, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione europea (**il "regolamento finanziario"**), impiegando, in particolare, gli strumenti di semplificazione da **detto regolamento**. Inoltre, è opportuno che i criteri per individuare le azioni da finanziare mirino a conferire le risorse finanziarie disponibili alle azioni che sono in grado di produrre l'effetto maggiore rispetto all'obiettivo perseguito.
- (16 bis) I programmi di lavoro annuali dovrebbero garantire una distribuzione dei fondi appropriata tra le sovvenzioni e i contratti di appalti pubblici. Il programma dovrebbe innanzi tutto assegnare fondi alle sovvenzioni, mantenendo nel contempo livelli sufficienti di finanziamento per gli appalti. La percentuale minima delle spese annuali da destinare alle sovvenzioni dovrebbe essere fissata nei programmi di lavoro annuali e non dovrebbe essere inferiore al 65%. Onde facilitare la pianificazione e il cofinanziamento del progetto da parte dei soggetti interessati è opportuno stabilire un preciso calendario per gli inviti a presentare proposte, la selezione dei progetti e le decisioni di aggiudicazione.**

- (17) Con riguardo all'adozione dei programmi di lavoro annuali, è opportuno che siano conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.¹³ (...)
- (18) Al fine di garantire una distribuzione efficiente delle risorse del bilancio **generale** dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare tra il presente programma e il programma "Giustizia" istituito dal regolamento (UE) n. XX/XX del XX¹⁴, il programma "Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. XX/XX del XX¹⁵ e i programmi in materia di affari interni, occupazione e affari sociali, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, società dell'informazione e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza preadesione¹⁶ e i fondi che operano all'interno del quadro strategico comune (fondi del QSC).

¹³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

¹⁴ GU L XX del XX, pag. XX.

¹⁵ GU L XX del XX, pag. XX.

¹⁶ GU L XX del XX, pag. XX.

- (19) **Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi compresi la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie in conformità al regolamento finanziario.**
- (20) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire alla creazione di uno spazio in cui i diritti delle persone, quali sanciti **dal TFUE e dalla Carta**, siano promossi e protetti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere dunque conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del **TUE**. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:¹⁷

¹⁷ UK: riserva d'esame parlamentare.

Articolo 1

Istituzione e durata

1. Il presente regolamento istituisce il programma "**Diritti, uguaglianza e cittadinanza**" (...) ("il programma").
2. Il programma è istituito per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Valore aggiunto europeo

Il programma finanzia azioni con un valore aggiunto europeo. A tal fine, la Commissione assicura che le azioni selezionate ai fini del finanziamento siano destinate a produrre risultati con un valore aggiunto europeo (...). **Il valore aggiunto europeo delle azioni, compreso quello delle azioni su piccola scala e nazionali, è valutato sulla base di criteri quali il loro contributo all'applicazione coerente ed uniforme del diritto dell'Unione, la loro capacità di sviluppare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di migliorare la cooperazione transfrontaliera, il loro impatto transnazionale, il loro contributo all'elaborazione e alla diffusione di migliori prassi o la loro capacità di creare strumenti e soluzioni pratici per affrontare sfide a livello transfrontaliero o dell'Unione.**

Articolo 3

Obiettivo generale

L'obiettivo generale del programma è contribuire, **conformemente all'articolo 4**, all'**ulteriore sviluppo** di uno spazio in cui **l'uguaglianza e i** diritti delle persone, quali sanciti dal **TFUE** e dalla **Carta**, siano promossi, protetti ed attuati in modo efficace.

Articolo 4
Obiettivi specifici

1. Al fine di conseguire l'obiettivo generale di cui all'articolo 3, il programma prevede i seguenti obiettivi specifici:

- a) contribuire a rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;
- b) promuovere l'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (...);¹⁸
- b1) promuovere la parità tra donne e uomini e promuovere l'integrazione di genere;**
- b2) prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza;**
- b3) prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio;**
- c) contribuire a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali;
- d) promuovere il rispetto dei diritti del minore;

¹⁸ La delegazione HU ritiene che vadano inseriti tutti i motivi di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali. GR/SI/SK sono contrarie.

- e) dare più potere ai consumatori e alle imprese **nel mercato interno per far valere i loro diritti derivanti dalla legislazione dell'Unione (...) tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del programma per la tutela dei consumatori.**

2. (...)

3. Gli obiettivi specifici del programma sono in particolare perseguiti provvedendo a:

- a) **incrementare la consapevolezza e conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione;**
- b) **facilitare la regolare attuazione, la corretta applicazione e la valutazione degli strumenti normativi dell'Unione;**
- c) **promuovere la cooperazione transfrontaliera, migliorare la conoscenza reciproca e rafforzare la fiducia reciproca tra tutte le parti interessate;**
- d) **migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli all'esercizio dei diritti e dei principi sanciti dal TFUE, dalla Carta e dalla legislazione derivata dell'Unione.**

Articolo 5
Tipi di azioni

1. (...)

(...) Il programma finanzia, fra l'altro, i seguenti tipi di azioni:

- a) attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni (...); elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico (...); convegni, seminari, riunioni di esperti e conferenze;
- b) attività di formazione, quali scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo;
- c) attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali l'individuazione e lo scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi; l'organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari, (...) campagne d'informazione (...), compresa l'informazione sulla legislazione e sulle politiche dell'Unione; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati; lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

- d) **sostegno ai principali attori nei settori interessati dagli obiettivi del programma, come il sostegno** agli Stati membri nella fase di attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione, il sostegno a importanti **attori europei** e reti di livello europeo (...) **e il sostegno al lavoro di rete a livello europeo** tra enti e organizzazioni specializzati **nonché** autorità nazionali, regionali e locali **ed organizzazioni non governative (...).**

Articolo 6

Partecipazione

1. L'accesso al programma è aperto a tutti gli organismi e le entità (...) aventi la propria sede legale:
 - a) negli Stati membri;
 - b) nei paesi EFTA **che sono parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo**, conformemente alle condizioni previste **da tale** accordo;
 - c) nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati effettivi e potenziali, conformemente ai principi e alle condizioni generali sanciti dagli accordi quadro conclusi con detti paesi in merito alla loro partecipazione ai programmi dell'Unione.
- 1 bis) Gli organismi e le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso al programma soltanto in associazione con organizzazioni senza scopo di lucro o pubbliche.**
2. Organismi ed entità (...) aventi la propria sede legale in altri paesi terzi, in particolare in quelli in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere associati alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla loro realizzazione.

3. (...) La Commissione può cooperare con organizzazioni internazionali (...) **alle condizioni previste dai programmi di lavoro annuali. L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma in conformità al regolamento finanziario e ai programmi di lavoro annuali (...).**

Articolo 7

Dotazione di bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è pari a [XXX] EUR.
2. La dotazione finanziaria del programma può coprire anche costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla gestione del programma e **alla valutazione del** conseguimento dei suoi obiettivi. **La dotazione finanziaria può coprire i costi relativi agli studi, alle riunioni di esperti e alle azioni di informazione e comunicazione necessari, nonché le (...) spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma da parte della Commissione.**
3. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili entro i limiti stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. XX/XX del Consiglio, del XX, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Articolo 8¹⁹

Misure di attuazione

1. La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione a norma del regolamento **finanziario.**

¹⁹ Riserva di UK.

2. Al fine di attuare il programma, la Commissione adotta programmi di lavoro annuali nella forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura **d'esame** di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
3. I programmi di lavoro annuali definiscono le misure necessarie alla loro attuazione, le priorità relative agli inviti a presentare proposte e tutti gli altri elementi previsti dal regolamento **finanziario**. **Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati su base annuale.**
- 3 bis. E' assicurata un'adeguata ed equa distribuzione del sostegno finanziario tra i vari settori interessati dal presente regolamento, tenendo conto al contempo del livello di finanziamento già stanziato dai precedenti programmi 2007-2013 di cui all'articolo 13. Nel decidere l'assegnazione di fondi a tali settori nei programmi di lavoro annuali, la Commissione tiene conto della necessità di mantenere livelli di finanziamento sufficienti per tutti i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1.**
- 3 ter. I programmi di lavoro annuali stabiliscono la percentuale minima delle spese annuali da assegnare alle sovvenzioni.**

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo **5** del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10
Complementarità

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il programma "Giustizia", il programma "Europa per i cittadini" e programmi in materia di affari interni, occupazione e affari sociali, salute e tutela dei consumatori, istruzione, formazione, gioventù e sport, società dell'informazione e allargamento, in particolare lo strumento di assistenza preadesione e i fondi che operano all'interno del quadro strategico comune (fondi del QSC).
- 1 bis) La Commissione assicura altresì la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con i lavori degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione che operano nei settori interessati dagli obiettivi del programma.**
2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti dell'Unione, in particolare il programma "Giustizia", per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di entrambi i programmi. Un'azione per la quale sono state stanziato risorse del programma può ottenere la concessione di fondi anche dal programma "Giustizia", a condizione che il finanziamento non copra le stesse voci di spesa.

Articolo 11
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- 1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.**
- 2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.**
- 3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)²⁰ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità²¹ per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o contratti finanziati nel quadro del programma.**
- 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente programma contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.**

²⁰ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

²¹ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

Articolo 12
Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione monitora periodicamente il programma al fine di seguire l'attuazione delle azioni intraprese nell'ambito di questo (...) nonché il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4. Tale monitoraggio costituisce anche un mezzo per valutare il modo in cui, nell'ambito delle azioni del programma, sono state affrontate questioni di uguaglianza di genere e antidiscriminazione. (...)
2. **La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio:**
 - a) **al più tardi entro la metà del 2018, una relazione di valutazione intermedia;**
 - b) **una relazione di valutazione ex post entro la fine del 2021.**
3. **La relazione di valutazione intermedia esamina il conseguimento degli obiettivi del programma, l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto europeo del programma, al fine di determinare se il finanziamento nei settori ricompresi dal programma debba essere rinnovato, modificato o sospeso dopo il 2020. Specifica anche se sia opportuna una semplificazione del programma, se questo abbia una coerenza interna ed esterna e se tutti gli obiettivi e le azioni continuino a essere pertinenti. Essa tiene conto dei risultati delle valutazioni ex post dei precedenti programmi 2007-2013 di cui all'articolo 13.**
4. **La relazione di valutazione ex post esamina l'impatto a lungo termine del programma e la sostenibilità dei suoi effetti, allo scopo di fornire elementi per una decisione in merito ad un programma successivo.**

Articolo 12 bis

Indicatori

1. A norma dell'articolo 12, in particolare gli indicatori di seguito enunciati servono di base per monitorare e valutare in che misura ciascuno degli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 4 sia stato conseguito attraverso le azioni previste all'articolo 5. Essi sono misurati in base a valori di riferimento predefiniti che riflettono la situazione antecedente l'attuazione delle azioni. Laddove opportuno, gli indicatori dovrebbero essere disaggregati per sesso, età e disabilità.

- a) numero e percentuale di persone nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di sensibilizzazione finanziate dal programma;**
- b) numero e percentuale di persone nel gruppo di riferimento che hanno beneficiato di attività di sensibilizzazione finanziate dal programma;**
- c) miglioramento a livello di conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione nei gruppi di partecipanti ad azioni finanziate dal programma rispetto al gruppo di riferimento nel suo complesso;**
- d) numero di soggetti interessati che hanno partecipato, tra l'altro, a scambi o a visite di studio finanziati dal programma;**
- e) numero di casi, attività e risultati del cooperazione transfrontaliera;**
- f) valutazione ad opera dei partecipanti delle attività cui hanno preso parte e sulla loro sostenibilità (attesa);**
- g) copertura geografica delle attività finanziate dal programma.**

2. Oltre agli indicatori di cui al paragrafo 1, le relazioni di valutazione intermedia ed ex post del programma esaminano anche, tra l'altro:

- a) il valore aggiunto europeo del programma, compresa una valutazione delle attività del programma alla luce di iniziative analoghe sviluppate a livello nazionale o europeo e non sostenute da un finanziamento dell'Unione, nonché dei relativi risultati (attesi) e dei vantaggi e/o degli svantaggi di un finanziamento dell'Unione rispetto ad un finanziamento nazionale per il tipo di attività in questione;**
- b) il livello di finanziamento rispetto ai risultati ottenuti (efficienza);**
- c) gli eventuali ostacoli amministrativi, organizzativi e/o strutturali ad una più agevole, efficace ed efficiente attuazione del programma (possibilità di semplificazione).**

Articolo 13

Misure transitorie

Le azioni avviate prima del (...) in virtù della decisione n. 2007/252/CE, della decisione n. 779/2007/CE o delle sezioni 4 (diversità e lotta contro la discriminazione) e 5 (parità fra uomini e donne) della decisione n. 1672/2006/CE restano disciplinate dalle disposizioni delle decisioni citate sino al loro completamento. Per quanto riguarda tali azioni, i riferimenti ai comitati di cui all'articolo 10 della decisione n. 2007/252/CE, all'articolo 10 della decisione n. 779/2007/CE e all'articolo 13 della decisione n. 1672/2006/CE sono interpretati come riferimenti al comitato previsto all'articolo 9 del presente regolamento.

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il **ventesimo** giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
